

## **INFORMATIVA SICUREZZA SUL LAVORO E HACCP** **DICEMBRE 2017**

### **SOMMARIO**

- 1) LE IMPRESE AGRICOLE E LA SEMPLIFICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
- 2) CAMPI ELETTRICITÀ: DESCRIZIONE DEL RISCHIO
- 3) PROVVEDIMENTI CONTRO IL PERICOLO DI «GUASTO SERIE», OVVERO UN GUASTO CHE PUÒ INNESCARE UN INCENDIO E INTERROMPERE UN CIRCUITO ELETTRICO
- 4) TOSCANA: NUOVE DISPOSIZIONI PER RIFIUTI, AUA, AIA, EMISSIONI IN ATMOSFERA
- 5) VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI NANOMATERIALI
- 6) BANDI E FINANZIAMENTI
- 7) CORSI IN PROGRAMMA PER DICEMBRE 2017

<b>CORSO</b>	<b>DESTINATARI</b>	<b>DATE</b>	<b>SEDE</b>
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO E MEDIO	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 05 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AGLI ESCAVATORI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 06 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER I LAVORATORI DI AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ALTO RISCHIO	LAVORATORI	DAL 12 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLE PIATTAFORME AEREE	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 13 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DI AZIENDE DEL GRUPPO B-C ED A	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 14 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO

- 8) **FORMAZIONE GRATUITA** CON FONDI INTERPROFESSIONALI
- 9) OFFERTA DEL MESE DAL SITO [www.sicurezzasubito.it](http://www.sicurezzasubito.it)

### **Comunicazione**

**Lo studio resterà chiuso per festività natalizie dal 27/12/2017 al giorno 05/01/2018 (compresi)**

## 1. LE IMPRESE AGRICOLE E LA SEMPLIFICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA (estratto della relazione al convegno “La prevenzione e la salvaguardia di chi lavora e produce in agricoltura. I piani nazionale e regionali 2014 – 2018: attività e prospettive”, che si è tenuto a Foggia dal 28 al 29 aprile 2017)

Il Decreto legislativo 81/2008 attribuisce al medico competente un ruolo innovativo e qualitativamente molto importante per la gestione della salute nei luoghi di lavoro, ad esempio con la partecipazione alla valutazione dei rischi, è specialmente con la sorveglianza sanitaria che il medico può contribuire ad un’effettiva prevenzione e riduzione di malattie professionali e infortuni.

Tuttavia ci sono alcuni comparti, come quello dell’agricoltura, in cui una buona parte della popolazione lavorativa risulta spesso esclusa dall’obbligo di sorveglianza sanitaria.

Si ricorda, ad esempio, che il D.Lgs 81/2008, art. 3 c. 13 riporta “la necessità di emanare disposizioni per semplificare l’attività di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria... per le imprese del settore agricolo che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superiori le 50gg/anno”.

Ed infatti si è arrivati al Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e di formazione per lavoratori stagionali.

Un decreto che “si applica ai lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda non più di 50gg./anno, limitatamente a lavorazioni generiche semplici non richiedenti specifici requisiti professionali”.

Più nel dettaglio si indica che il decreto interministeriale del 27 marzo 2013 prevede:

1. “Un controllo sanitario mediante visita medica preventiva effettuata dal medico competente o dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL, per lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda non più di 50 giornate lavorative, addetti a lavorazioni generiche semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali. La visita ha validità biennale e per più aziende, non si prevede il sopralluogo del medico competente.

2. La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi specifici (“art. 2 c1 In relazione alle lavorazioni di cui al comma 1 dell’art. 1, ad eccezione di quelle che comportano esposizione a rischi specifici...”).

Relazione tra il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 e l’art. 41 del D.Lgs 81/2008.

Infatti l’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 “definisce cosa è la sorveglianza sanitaria e quando è obbligatoria, rimandando la sanzione all’art. 18 comma 1 lett. a) o g) in quanto l’art. 41 non è sanzionato”. Ma è possibile tuttavia “fare riferimento all’art. 18 comma 1 lett. a) o g), in combinato disposto all’art. 41 e a sua volta al DM 2013, contestando il mancato controllo sanitario per lavorazioni generiche semplici... previsto solo dal DM e non previsto dal D. Lgs.81”? Inoltre si può “estendere l’applicazione di una norma a valenza penale ad una di carattere amministrativo se manca il riferimento diretto”? E neppure “è possibile per l’inosservanza al Decreto Ministeriale, fare riferimento all’art. 3 comma 13 del Decreto Lgs. 81/2008, in quanto non prevede sanzioni”.

Ci sono ancora molti i dubbi, ad esempio sulle sanzioni, e le difficoltà applicative...

Ricordando poi che l’art. 41 ritiene la sorveglianza sanitaria “obbligatoria solo nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente”, vengono ricordati gli articoli del D.Lgs. 81/2008 che prevedono obbligo di sorveglianza sanitaria.

Ne ricordiamo alcuni: Art. 168 - movimentazione manuale di carichi e sovraccarico biomeccanico, Art. 176 – videoterminali, Art. 196 - rumore superiore agli 85 db, Art. 204 - vibrazioni superiori al livello di azione 2,5m/s<sup>2</sup> mano braccio e 0,5 m/s<sup>2</sup> c. intero, Art. 229 - agenti chimici (impiego di prodotti chimici o esposizione a polveri, fumi, vapori), Art. 242 - agenti cancerogeni e mutageni, Art. 259 – amianto, Art. 279 - agenti biologici, ...

La relazione si sofferma poi sul lavoro agricolo stagionale e la valutazione del rischio per la sorveglianza sanitaria, ad esempio con mansioni prevalentemente relative alla raccolta di frutta e verdura senza uso di macchine e attrezzature. E con rischi legati alla movimentazione delle cassette, carriere, ... o a movimenti ripetuti, .... E un livello di esposizione variabile in relazione alle misure organizzative semplici e tempi di esposizione fluttuanti e diluiti nell'arco dell'annata agraria, inferiori ai tempi di esposizione di norma calcolati per anno e per otto ore giornaliere. Il relatore si chiede: “quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria”?

La relazione si sofferma poi sui rischi a cui sono esposti i lavoratori addetti alla raccolta, ad esempio “movimentazione dei carichi, movimenti ripetuti, microclima severo, radiazioni solari”.

Inoltre la legge n° 98/2013 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, contiene l'articolo 35 che modifica il D.Lgs. 81/2008 e che fa riferimento ad un futuro decreto ancora atteso.

## 2. CAMPI ELETTROMAGNETICI: DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Con il termine Radiazioni Non Ionizzanti, sinteticamente NIR dalle iniziali della omologa definizione inglese Non-Ionizing Radiation, si indica genericamente quella parte dello spettro elettromagnetico il cui meccanismo primario di interazione con la materia non è quello della ionizzazione. Lo spettro elettromagnetico viene infatti tradizionalmente diviso in una sezione ionizzante (Ionizing Radiation o IR), comprendente raggi X e gamma, dotati di energia sufficiente per ionizzare direttamente atomi e molecole, e in una non ionizzante (Non Ionizing Radiation o NIR). Quest'ultima viene a sua volta suddivisa, in funzione della frequenza, in una sezione ottica (300 GHz - 3x10<sup>14</sup> THz) e in una **non ottica (0 Hz – 300 GHz)**.

La prima include le radiazioni ultraviolette, la luce visibile e la radiazione infrarossa.

La seconda, oggetto della presente sezione, comprende le microonde (MW: microwave), le radiofrequenze (RF: radiofrequency), i campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF: Extremely Low Frequency), fino ai campi elettrici e magnetici statici.

I meccanismi di interazione dei campi elettromagnetici con la materia biologica accertati si traducono sostanzialmente in due effetti fondamentali: induzione di correnti nei tessuti elettricamente stimolabili, e cessione di energia con rialzo termico. Tali effetti sono definiti effetti diretti in quanto risultato di un'interazione diretta dei campi con il corpo umano.

Alle frequenze più basse e fino a circa 1 MHz, prevale l'induzione di correnti elettriche nei tessuti elettricamente stimolabili, come nervi e muscoli. Con l'aumentare della frequenza diventa sempre più significativa la cessione di energia nei tessuti attraverso il rapido movimento oscillatorio di ioni e molecole di acqua, con lo sviluppo di calore e riscaldamento. A frequenze superiori a circa 10 MHz, quest'ultimo effetto è l'unico a permanere, e al di sopra di 10 GHz, l'assorbimento è esclusivamente a carico della cute.

Gli effetti diretti si manifestano al di sopra di specifiche soglie di induzione: l'attuale quadro delle conoscenze consente di disporre di un "razionale" (cioè una base logico-scientifica) per la definizione di valori limite di esposizione che ne prevenivano l'insorgenza in soggetti che non abbiano controindicazioni specifiche all'esposizione.

**Oltre agli effetti diretti, esistono effetti indiretti che possono avere gravi ricadute sulla salute e sicurezza e pertanto vanno prevenuti.** E' da tener presente che nella maggior parte dei casi il rispetto dei livelli di azione prescritti per i lavoratori dall'attuale normativa non garantisce la prevenzione degli effetti indiretti, che vanno presi in esame in maniera specifica, facendo riferimento in primo luogo al rispetto dei valori limite espositivi prescritti per la popolazione generale e per i luoghi aperti al pubblico.

### **Gli effetti indiretti sono i seguenti:**

- interferenze con attrezzature e altri dispositivi medici elettronici;
- interferenze con attrezzature o dispositivi medici impiantati attivi, ad esempio stimolatori cardiaci o defibrillatori;
- interferenze con dispositivi medici portati sul corpo, ad esempio pompe insuliniche;
- interferenze con dispositivi impiantati passivi, ad esempio protesi articolari, chiodi, fili o piastre di metallo;
- effetti su schegge metalliche, tatuaggi, body piercing e body art;
- rischio di proiettili a causa di oggetti ferromagnetici non fissi in un campo magnetico statico;
- innesco involontario di detonatori;
- innesco di incendi o esplosioni a causa di materiali infiammabili o esplosivi;
- scosse elettriche o ustioni dovute a correnti di contatto quando una persona tocca con un oggetto conduttore in un campo elettromagnetico e uno dei due non è collegato a terra.

**Alcuni gruppi di lavoratori sono considerati particolarmente a rischio per i campi elettromagnetici.** Tali lavoratori non possono essere protetti adeguatamente mediante i livelli di azione stabiliti dal D.lgvo 81/08 e perciò **i datori di lavoro devono valutare la loro esposizione separatamente da quella degli altri lavoratori.**

I lavoratori esposti a particolari rischi sono in genere tutelati adeguatamente mediante il rispetto dei livelli di riferimento specificati nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio. Per un'esigua minoranza, tuttavia, anche questi livelli di riferimento non possono garantire una protezione adeguata. Queste persone riceveranno consigli adeguati dal proprio medico curante e ciò dovrebbe permettere al datore di lavoro di stabilire se la persona è esposta a un rischio sul luogo di lavoro o meno.

Le linee guida dell'ICNIRP sono assunte quale riferimento tecnico-scientifico dalla direttiva 2013/35/CE che stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenze tra 0Hz e 300 GHz.

La DIRETTIVA 2013/35/UE è stata recepita con Decreto Legislativo 1 AGOSTO 2016 N.159 (GU N. 192 del 18-8-2016) che ha opportunamente modificato ed integrato il Titolo VIII Capo IV del D.lgs 81/08.

Coerentemente con gli scopi della direttiva europea, il Decreto Legislativo 1 AGOSTO 2016 N.159 non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine, per i quali mancano dati scientifici conclusivi che comprovino un nesso di causalità, né i rischi conseguenti al contatto con i conduttori in tensione (art. 206, comma 2) questi ultimi già coperti dalle norme per la sicurezza elettrica.

**Da notare che la maggior parte degli effetti avversi considerati nel DLgs.81/2008 compaiono immediatamente (es. aritmie, contrazioni muscolari, ustioni, malfunzionamento pacemaker e dispositivi elettronici impiantati etc.), ma alcuni, come la cataratta o la sterilità maschile, essendo la conseguenza di un meccanismo cumulativo, possono manifestarsi a distanza di tempo.**

Per informazioni sulla valutazione contattare lo studio.

### **3. PROVVEDIMENTI CONTRO IL PERICOLO DI «GUASTO SERIE», OVVERO UN GUASTO CHE PUÒ INnescARE UN INCENDIO E INTERROMPERE UN CIRCUITO ELETTRICO**

Ricordiamo che il Comitato Elettrotecnico Italiano ha emesso una norma tecnica per l'introduzione di procedure di verifica e controllo degli impianti elettrici in bassa tensione (CEI 64-8; V3 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua"). La norma tecnica dispone che vengano presi provvedimenti contro il pericolo di «guasto serie», ovvero un guasto che può innescare un incendio e interrompere un circuito elettrico. Tale valutazione si rende necessaria negli ambienti di lavoro con particolare riferimento a tutti i siti per i quali è previsto il certificato prevenzione incendi emesso dai VV.F.(es: ambienti del terziario con presenza di persone, alberghi, teatri, centri commerciali, centri direzionali, etc. e siti industriali che trattano materiali infiammabili). Attraverso immagini termografiche da cui si deducono surriscaldamenti localizzati. A conclusione dell'indagine viene emesso un report VAMPA finalizzato ad identificare le possibili cause d'innescò di incendio.

Per informazioni sulla valutazione contattare lo studio.

#### **4. TOSCANA: NUOVE DISPOSIZIONI PER RIFIUTI, AUA, AIA, EMISSIONI IN ATMOSFERA**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3a Serie Speciale Regioni n. 41 del 14/10/2017 della Regione Toscana il decreto del presidente della giunta regionale 29 marzo 2017, n. 13 -Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'articolo 76-bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA"); dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati").

#### **5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI NANOMATERIALI**

I nanomateriali sono sostanze chimiche di dimensioni estremamente ridotte comprese tra 1 e 100 nanometri (nm), dimensioni che possono essere osservate solo al microscopio. Alcuni nanomateriali sono presenti in natura (ad esempio le particelle che costituiscono il polline), altri possono essere una conseguenza non intenzionale di attività umane (ad esempio i prodotti della combustione) mentre altri sono prodotti artificialmente (ad esempio il biossido di titanio). Grazie alle loro limitatissime dimensioni, i nanomateriali presentano proprietà fisiche, chimiche, elettriche e meccaniche particolarmente adatte a molteplici utilizzi: dai ricambi per le auto agli articoli sportivi, dalle batterie agli indumenti antibatterici, ai cosmetici e ai prodotti alimentari.

##### Valutazione del rischio per la salute umana

Le criticità nel processo di valutazione del rischio dei nanomateriali sono legate all'incertezza su:

- rilevanza delle vie di esposizione;
- sistemi di misura dell'esposizione;
- meccanismi di traslocazione e possibilità di degradazione delle nanoparticelle all'interno del corpo umano;
- meccanismi di tossicità.

L'esposizione umana può avvenire mediante inalazione, ingestione o attraverso la pelle. Ad oggi, gli effetti più importanti dei nanomateriali sono stati riscontrati sull'apparato respiratorio. Inoltre, i nanomateriali possono raggiungere, oltre ai polmoni, altri organi e tessuti, tra cui il fegato, i reni, il cuore, il cervello e i tessuti molli. La nanotossicologia riveste quindi un ruolo primario per la prevenzione dei rischi per la salute umana e per una completa e corretta informazione dei consumatori.

#### Valutazione del rischio ambientale

Si definisce come eco-nanotossicologia la scienza che studia i nanomateriali artificiali nella biosfera e i loro effetti sugli ecosistemi. I nanomateriali possono essere rilasciati nell'aria, nell'acqua e nel suolo, entrando così in contatto con diversi organismi e influenzando l'intera catena alimentare.

L'ambiente può essere esposto durante tutti gli stadi dell'intero ciclo produttivo delle sostanze in nanoforma: durante la produzione, durante il trasporto e lo stoccaggio, durante l'utilizzo e lo smaltimento.

Il comportamento dei nanomateriali nell'ambiente dipende non solo dalle loro caratteristiche fisico-chimiche, ma anche dalle caratteristiche dei comparti ambientali riceventi.

Una volta entrate nell'ambiente, le nanoparticelle possono rimanere intatte o essere sottoposte a uno o più dei seguenti processi:

- dissoluzione;
- speciazione (cioè associazione con altre sostanze chimiche disciolte in forma ionica o molecolare);
- trasformazione biologica o chimica di altri prodotti chimici, e/o mineralizzazione completa (in anidride carbonica e acqua);
- agglomerazione / disagglomerazione;
- deposizione.

Tuttavia, la mancanza di informazioni sul comportamento dei nanomateriali nell'ambiente rende difficoltosa la valutazione dei loro rischi nei diversi comparti ambientali.

## 6. BANDI E FINANZIAMENTI

### Voucher per la digitalizzazione delle Pmi 2017

➤ Cos'è?

È una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. La disciplina attuativa della misura è stata adottata con il decreto interministeriale 23 settembre 2014.

➤ Cosa finanzia?

Il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:

- migliorare l'efficienza aziendale;
- modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
- sviluppare soluzioni di e-commerce;
- fruire della connettività a banda larga e ultra larga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
- realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla presentazione del Voucher.  
Le agevolazioni

Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

Come funziona

Con decreto direttoriale 24 ottobre 2017 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

Le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda.

Per l'accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese. Documenti necessari una verifica gratuita

- VISURA CAMERALE AGGIORNATA
- ULTIMO BILANCIO APPROVATO
- N. ULA AZIENDALI
- EVENTUALE POSSESSO RATING DI LEGALITA'
- SITUAZIONE DE MINIMIS (DA VERIFICARE INSIEME)
- PREVENTIVI ACQUISTI

➤ **Avete in programma l'acquisto di nuovi hardware e software?**

**Aprirà il prossimo 30 gennaio** il nuovo bando nazionale che prevederà la possibilità per le imprese di ricevere un contributo a fondo perduto fino a 10.000 euro per interventi volti ad incrementare la digitalizzazione aziendale.

Soggetti beneficiari  
Possono presentare domanda le PMI appartenenti a tutti i settori di attività ubicate sul territorio nazionale.

Ammontare del contributo  
Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento saranno concessi nella forma di **voucher a fondo perduto pari al 50% delle spese da sostenere, fino a 10.000 euro di contributo.**

Programmi ammessi a contributo

Sarà ammesso programmi volti:

- a) al miglioramento dell'efficienza aziendale;
- b) la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro;
- c) lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
- d) la connettività a banda larga e ultra larga;
- e) il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
- f) la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle PMI

Investimenti ammissibili

**acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica**, inclusi i software per la gestione delle transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete, e i servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce;

**spese di attivazione del servizio** sostenute una tantum, con esclusivo riferimento ai costi di realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche, quali lavori di fornitura, posa, attestazione, collaudo dei cavi, e ai costi di dotazione e installazione degli apparati **necessari alla connettività a banda larga e ultralarga;**

spese relative all'**acquisto** e all'**attivazione di decoder e parabole** per il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare

**Tutti gli investimenti dovranno essere effettuati successivamente alla pubblicazione della graduatoria di ammissione.** Non è possibile presentare domanda per investimenti già fatti.

Scadenze

Le domande potranno essere inserite nel sistema già dal prossimo 15 gennaio. Il termine ultimo di presentazione sarà il **9 febbraio 2018.**

Invitiamo le aziende interessate a prendere contatto per valutare la fattibilità dell'operazione e per predisporre in tempo utile la documentazione necessaria alla partecipazione.

## 7. CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER NOVEMBRE – DICEMBRE 2017

Organizzati in collaborazione con

**Teknoform** S.r.l. Agenzia formativa Certificata ISO 9001:2008

CORSO	DESTINATARI	DATE	SEDE
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO E MEDIO	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 05 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AGLI ESCAVATORI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 06 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER I LAVORATORI DI AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ALTO RISCHIO	LAVORATORI	DAL 12 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLE PIATTAFORME AEREE	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 13 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DI AZIENDE DEL GRUPPO B-C ED A	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 14 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO

### Corsi in evidenza:

- CORSI WEB MARKETING E PROGETTAZIONE DI E-COMMERCE
- CORSI DI INFORMATICA PER AZIENDE
- CORSI DI GRAFICA (AUTOCAD, 3D, PHOTOSHOP, INDESIGN)
- CORSI DI INGLESE AZIENDALE
- **FORMAZIONE FINANZIATA:** per le aziende iscritte a **Fondi interprofessionali** sarà possibile presentare bandi o richiedere Voucher per finanziare la formazione obbligatoria e non obbligatoria del proprio personale.

Per informazioni o ricevere le circolari con prezzi ed orari relative ai corsi di formazione Vi preghiamo di contattarci ai recapiti sotto indicati:

Tel 0571/1962649 Fax 0571/1962651 – [teknoform@teknoformsnc.it](mailto:teknoform@teknoformsnc.it)

## 8. FORMAZIONE GRATUITA CON FONDI INTERPROFESSIONALI

Conto Formazione Aggregato Fon.Ar.Com.

**FonARCom è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale creato da CIFA e CONFISAL. FonARCom finanzia soluzioni di Formazione Continua dei lavoratori delle aziende italiane *su misura*.**

**Il Conto Formazione Aggregato è lo strumento attraverso il quale un'aggregazione di aziende aderenti ha la possibilità di accedere in *forma diretta* ad una parte del versamento obbligatorio dello 0,30% sulle retribuzioni dei propri dipendenti, versato all'Inps.**

### I Vantaggi per l'azienda iscritta al conto

- ✓ Possibilità di recuperare risorse finanziarie
- ✓ Possibilità di realizzare percorsi formativi obbligatori per i dipendenti

### I Vantaggi per il consulente del Lavoro

- ✓ Offerta di un servizio ulteriore di alto livello (ed a costo zero) per i propri clienti
- ✓ Operare efficacemente sui bisogni formativi dei propri clienti e dello studio
- ✓ Ingresso in un'efficace rete di servizi e formazione per le imprese

### Iscrizione GRATUITA e modalità

- ✓ Iscrizione gratuita a **FonARCom** indicando sul modello UNIEMENS il codice FARC realizzata dallo studio di consulenza
- ✓ Adesione Aziendale con il mandato alla rete di imprese per utilizzare i servizi e la formazione gratuita

Qualora la Vs azienda fosse interessata ad iscriversi o desideri maggiori informazioni potrà contattarci. Restiamo a disposizione.

## 9. OFFERTA DEL MESE

Visita il sito [www.sicurezza subito.it](http://www.sicurezza subito.it) e scopri tutti i prodotti del Ns negozio ONLINE

### SCARPA ANTINFORTUNISTICA GOODYEAR S1P - PELLE SCAMOSCIATA - MARRONE - BASSE

codice: G1383053 - SCARPE ANTINFORTUNISTICHE



SCARPA ANTINFORTUNISTICA GOODYEAR S1P - PELLE SCAMOSCIATA - MARRONE - BASSE  
Calzatura in pelle crosta scamosciata. Puntale e soletta in composito.  
Suola in gomma, tallone in gomma. CE EN ISO 20345:2011 - SRA  
APRI IL DOCUMENTO ALLEGATO PER I DETTAGLI DEL PRODOTTO.



SCARPA ANTINFORTUNISTICA GOODYEAR S1P - PELLE SCAMOSCIATA - MARRONE - BASSE

€ 74,46  
- 40 %

da € 44,50

iva 22% esc. - Offerta fino al 30-11-2016

### CUFFIE PROTETTIVE ANTIRUMORE - 3M - OPTIME I

codice: 142/91871 - CUFFIE E TAPPI ANTIRUMORE



CUFFIE PROTETTIVE ANTIRUMORE 3M - OPTIME I H510A - OPTIME I - Cuffia protettiva CE a basso profilo e peso ridotto. Ha una buona attenuazione, soprattutto alle alte frequenze. Consente ottime possibilità di comunicazione. Adatta in ambienti industriali non troppo rumorosi come officine, fucine e tipografie, anche per taglio dell'erba, hobby, tempo libero ed altre attività all'aperto. DATI DI ATTENUAZIONE SNR 27 dB H = 32 dB M = 25 dB L = 15 dB. CE EN 352-1.  
APRI IL DOCUMENTO ALLEGATO PER I DETTAGLI DEL PRODOTTO



CUFFIE PROTETTIVE ANTIRUMORE 3M - OPTIME I

€ 28,74  
- 40 %

da € 17,20

iva 22% esc. - Offerta fino al 30-11-2016

#### GUANTO DA LAVORO IN NITRILE GOODYEAR 12 PAIA

codice: G057 - GUANTI DA LAVORO



**offerta**

GUANTO DA LAVORO IN NITRILE GOODYEAR  
ORDINE MINIMO PER TAGLIA 12 PAIA.  
IL PREZZO E' DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO.  
PER PRODOTTI CON INDICATO IL QUANTITATIVO  
MINIMO D'ORDINE...

Se vuoi puoi acquistarli anche in quantità inferiori al  
quantitativo minimo indicato!! contattaci!!

Guanti filo continuo elasticizzato con palmo ricoperto in  
nitrile. Guanti in nitrile, supporto a filo continuo, senza  
cuciture. L'elasticità del filato permette un'aderenza perfetta  
del guanto. Ottima sensibilità, ottima resistenza  
all'abrasione, al taglio e allo strappo. Adatti nel settore:  
meccanico, industriale, edile, agricolo, falegnameria. Ottimi  
nella manipolazione di piccoli oggetti e nellavorazione  
lamierati. OTTIMI A CONTATTO CON OLII, GRASSI E  
VERNICI. CEEN 388:2003 (4132) CE EN 420:2003.

APRI IL DOCUMENTO ALLEGATO PER I DETTAGLI DEL  
PRODOTTO

GUANTO DA LAVORO IN NITRILE GOODYEAR

~~€ 49,36~~  
**- 40 %**

da **€ 11,00**

iva 22% esc. - Offerta fino al 30-11-2016

#### MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP 1 CARBONI ATTIVI CON VALVOLA - 3M - 10 PEZZI

codice: 122/89914 - MASCHERE E SEMIMASCHERE



**offerta**

MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP 1 CARBONI  
ATTIVI CON VALVOLA - 3M  
ACQUISTO ORDINE MINIMO 10 PEZZI.  
IL PREZZO E' DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO.

Lo speciale strato di carbone attivo permette di trattenere gli  
odori sgradevoli causati dalla presenza di gas e vapori  
acidicon concentrazione inferiore al relativo TLV. Protezione  
contro aerosol solidi e liquidi (es. nebbie oleose) non  
tossici. Limite d'impiego: 4 x TLV, sotto il TLV per vapori  
organici. Dotato di uno strato di carbone attivo, è adatto in  
situazioni di impiego dove, alla protezione dalle polveri con  
TLV maggiore o uguale 10 mg/m3, si aggiunga la necessità  
di filtrare gli odori sgradevoli e le esalazioni di sostanze  
organiche con concentrazione fino al TLV. Impieghi:  
verniciature a pennello, sgrassatura, solventi, manutenzione  
impianti acque di scarico, industria chimica. Con valvolina di  
aspirazione. CE EN 149:2001.

APRI DOCUMENTO ALLEGATO PER I DETTAGLI DEL  
PRODOTTO.

MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP 1 CARBONI ATTIVI  
CON VALVOLA - 3M

~~€ 75,50~~  
**- 40 %**

da **€ 45,30**

iva 22% esc. - Offerta fino al 30-11-2016

Le notizie riportate nella presente informativa possono essere reperite all'interno di giornali online tra i quali PuntoSicuro, Alimenti e bevande, Quotidiano Sicurezza e news di Associazione Ambiente e Lavoro.